

RISCOSSIONE

Rottamazione-bis: prime scadenze e nuovi modelli

di **Raffaele Pellino**

Con l'avvicinarsi delle prime scadenze per la **rottamazione-bis** arrivano anche i **modelli** per aderire alla nuova definizione agevolata. Sul portale dell'Agenzia delle entrate-Riscossione sono, infatti, disponibili: il modello ("**DA-2017**") per presentare la domanda di **adesione** per i debiti affidati alla riscossione nei primi nove mesi dell'anno (01/01- 30/09/2017) e il modello ("**DA-R**") destinato ai contribuenti che si sono visti respingere l'adesione alla definizione agevolata (D.L. 193/2016), perché non in regola con il pagamento delle rate scadute al 31/12/2016 di una dilazione in essere al 24/10/2016 e, che, intendono presentare una **nuova istanza**. Si ricorda che sono "**riammessi**" ai benefici della prima rottamazione anche i contribuenti che si mettono in regola con i versamenti delle rate entro il prossimo 30 novembre.

Ma procediamo con ordine.

Come previsto dal D.L. 148/2017, al contribuente che ha già aderito alla rottamazione delle cartelle (D.L. 193/2016), ma non è riuscito a saldare o ha pagato in modo "incompleto" le prime due rate in scadenza a luglio e settembre, è concessa la possibilità di **regolarizzare la propria posizione** e, quindi, non perdere i benefici previsti dalla definizione agevolata, effettuando il **relativo pagamento entro il prossimo 30 novembre**. Entro tale data, quindi, occorrerà pagare gli importi scaduti nel mese di luglio (prima o unica rata) e nel mese di settembre nonché la terza rata (in scadenza entro lo stesso 30 novembre), **senza oneri aggiuntivi e senza comunicazioni** all'Agenzia delle entrate-Riscossione. Nelle FAQ dell'Agenzia viene inoltre precisato che, con lo slittamento al 30 novembre, **la definizione agevolata "resta valida"** anche laddove il contribuente **abbia già versato, seppur "in ritardo"**, le rate di luglio e settembre.

Per effettuare il pagamento, è necessario **utilizzare il bollettino Rav** relativo alla rata di riferimento, ricevuto unitamente alla "*Comunicazione delle somme dovute*" a seguito della domanda di definizione. I bollettini sono disponibili anche nell'area riservata del portale dell'Agenzia entrate-Riscossione.

Una volta saldate le rate scadute ed effettuato il pagamento della terza rata entro il 30 novembre, il contribuente dovrà rispettare le scadenze del suo **piano di rateizzazione**, che fissa l'eventuale quarta rata ad aprile 2018 e la quinta e ultima rata a settembre 2018.

Altra importante scadenza nel calendario della rottamazione-bis è **quella del 31 dicembre 2017**: entro tale data possono presentare una nuova domanda di adesione quei contribuenti che hanno aderito alla prima rottamazione ma che si sono visti respingere la domanda perché

non in regola con il pagamento di tutte le rate scadute al 31 dicembre 2016 di una dilazione in essere al 24 ottobre 2016.

Le **condizioni** necessarie per poter accedere a questo ulteriore beneficio sono:

- che i carichi per i quali si richiede l'adesione risultino **respinti esclusivamente per il mancato adempimento** della previsione di cui [all'articolo 6, comma 8, del D.L. 193/2016](#) (mancato tempestivo pagamento di tutte le rate scadute al 31/12/2016 dei piani di dilazione in essere al 24 ottobre 2016);
- che entro e non oltre il **31 maggio 2018**, venga effettuato il pagamento in un'**unica soluzione** dell'importo complessivo delle rate non corrisposte nei precedenti piani di dilazione.

Nello specifico, la nuova richiesta (modello "DA-R") potrà essere presentata, **entro il 31/12/2017**:

- **mediante posta elettronica certificata** (per coloro che dispongono di una casella PEC), unitamente a copia di un documento di identità, alla **casella PEC della Direzione Regionale** dell'Agenzia delle entrate-Riscossione di riferimento;
- **direttamente presso gli sportelli** dell'Agenzia delle entrate-Riscossione presenti su tutto il territorio nazionale (esclusa la regione Sicilia).

Presentata la nuova istanza di adesione, l'Agenzia delle entrate-Riscossione dovrà inviare ai contribuenti, entro il **31 marzo 2018**, una comunicazione con l'ammontare complessivo delle rate "arretrate" al 31/12/2016 che il contribuente dovrà pagare entro il **31 maggio 2018**. **In caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento di tale importo l'istanza di definizione agevolata non potrà essere accolta.**

Una volta **saldate le rate arretrate**, l'Agenzia delle entrate-Riscossione invierà una **successiva comunicazione, entro il 31 luglio 2018**, con l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, la scadenza delle eventuali rate e i relativi bollettini di pagamento o l'eventuale diniego.

È possibile effettuare il pagamento in **un'unica soluzione o in un massimo di 3 rate** (di pari importo) nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2018 comprensive degli interessi legali e dell'aggio.

Sul piano operativo, la compilazione del **modello "DA-R"** segue, in linea di principio, quanto previsto per la rottamazione prima versione: nel modello, infatti, oltre ai dati del soggetto dichiarante (nel caso di legale rappresentante/titolare/tutore/curatore è necessario specificare anche i dati della persona/società/ditta/ecc., per cui si chiede la definizione), è indispensabile indicare il **domicilio** (o, in alternativa, la casella PEC) che verrà poi utilizzato dall'Agenzia per inviare la "**comunicazione di adesione**" in risposta alla dichiarazione presentata. Per aderire alla definizione agevolata dei carichi non ammessi in precedenza deve essere riportato il **numero**

di riferimento della comunicazione di rigetto o di accoglimento parziale ricevuta dall'Agente della riscossione.

Se, invece, si sceglie di presentare la domanda di adesione **solo per alcune cartelle/avvisi** contenuti nella **comunicazione di rigetto/accoglimento parziale**, è necessario riportare il relativo numero.

Infine, il contribuente è tenuto a indicare la **modalità di pagamento** dell'importo dovuto (unica soluzione o rate) nonché dichiarare **la presenza o meno di giudizi pendenti** che interessino le somme oggetto di adesione. In caso di giudizi pendenti, infatti, è necessario assumere **l'impegno a rinunciarvi**.



Seminario di specializzazione

LA ROTTAMAZIONE BIS DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO E LA LORO GESTIONE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)